

- AVVISO CARICO n. [REDACTED] IMU 2015
- AVVISO CARICO n. [REDACTED] IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso di presa in carico n. [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze ha recuperato dalla società ricorrente 78.341,10 euro in forza di un avviso di accertamento n. [REDACTED] notificato dal Comune di Olbia il 10 novembre 2020.

Con un altro avviso di presa in carico n. [REDACTED], l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze ha recuperato dalla società ricorrente 78.185,54 euro in forza di un avviso di accertamento n. [REDACTED] notificato dal Comune di Olbia il 21 luglio 2021.

Il primo avviso di presa in carico si riferisce ad IMU per l'anno 2015 mentre il secondo avviso si riferisca ad IMU per l'anno 2016.

In sostanza con i due avvisi di presa in carico impugnati l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha recuperato gli importi dovuti a titolo di IMU per gli anni 2015 e 2016 sulla scorta di due avvisi di accertamento che il Comune di Olbia ha notificato alla società ricorrente rispettivamente il 10 novembre 2020 e il 21 luglio 2021

A sostegno della domanda la società ricorrente ha eccepito che i due atti presupposto non le erano mai stati notificati alla società o, comunque, che le relative notifiche erano inesistenti segnalando che il 24 maggio 2018, con relativa iscrizione al Registro Imprese in data 4/6/2018, ha trasferito la propria sede legale da Olbia, [REDACTED], a Impruneta (FI), via [REDACTED] n. [REDACTED].

L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha eccepito che l'avviso di presa in carico impugnato non era ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla commissione tributaria secondo l'elenco di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992;

Fermo quanto sopra dedotto, l'ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione a contraddire per le questioni sollevate dal ricorrente, in quanto afferenti interamente ad attività di esclusiva competenza dell'Ente creditore (Comune di Olbia) convenuto nel presente processo; l'attività di ADER, consistente nella dovuta notificazione delle comunicazioni di presa in carico, è successiva e dovuta, in assenza di qualsivoglia potere discrezionale da parte dell'agente della riscossione, il quale, ricevuto il ruolo da riscuotere, ha il preciso dovere istituzionale di porre in essere le attività richieste.

Il Comune di Olbia si è costituito ed ha sostenuto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati tramite il servizio postale ai sensi della legge 890/1982 e per essi vi era stato il mancato ritiro, entro 10 giorni, del plico depositato presso l'ufficio postale.

Atteso il mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi, l'ufficio ha affidato la riscossione

coattiva all'Agenzia delle Entrate che ha provveduto all'emissione degli avvisi di presa in carico.

Il Comune ha quindi eccepito l'incompetenza per territorio della Corte di primo grado di Firenze in relazione alle eccezioni riconducibili all'operato del Comune di Olbia

Nel merito l'ufficio sostenuto di aver provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 296 del 27.12.2006.

All'udienza pubblica del 12 marzo 2025 davanti alla Sezione II della Corte si è dato atto delle conclusioni rassegnate negli atti; dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre ritenere la competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze in considerazione del fatto che gli atti di presa in carico impugnati sono stati emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Firenze. La competenza territoriale spetta alla Corte del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto impugnato.

La domanda è stata proposta contro due avvisi di presa in carico emessi dall'ufficio di Agenzia delle Entrate-Riscossione territorialmente competente per la provincia di Firenze. La competenza per territorio, in questa tipologia di impugnazioni, è stata determinata con riferimento alla sede dell'agente della riscossione che ha emanato l'atto impugnato, sicché la cognizione è appartenuta alla Corte di Firenze. La diversa soluzione è stata riferita dalla Corte costituzionale alle sole controversie in cui la riscossione di tributi locali sia stata affidata a concessionari privati iscritti all'albo, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, essendo intervenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2. In secondo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'impugnabilità dell'atto.

Il contribuente laddove venga messo a conoscenza della pretesa erariale attraverso l'avviso di presa in carico può impugnarlo per contestare la mancata notificazione dell'atto prodromico (si confronti Cass. civ., Sez. V, 12 agosto 2024, n. 22670).

La società ricorrente ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pretesa solo con gli avvisi di presa in carico notificati il 22 gennaio 2024. Quando l'avviso di presa in carico è stato il primo atto pienamente conosciuto dal contribuente successivo a un atto impositivo non notificato, l'impugnazione dell'avviso è ammissibile proprio per consentire il sindacato sull'atto presupposto, altrimenti sottratto alla cognizione per mancata notificazione.

3. Il Comune di Olbia ha affermato di avere notificato gli avvisi di accertamento 2015 e 2016 a mezzo raccomandata A.R. presso un recapito olbiese, con perfezionamento per compiuta giacenza. La società ha provato di avere trasferito, già dal 4 giugno 2018, la sede legale a Impruneta; ha altresì contestato l'esistenza, negli anni 2020-2021, di una sede effettiva in Olbia, spiegando che l'unità locale risultata in visura era un punto vendita dismesso e privo di funzioni amministrative e direzionali. In tema di notificazioni alle persone giuridiche, la giurisprudenza ha collegato la possibilità di notificare presso la sede effettiva all'onere, in capo al notificante, di provarne l'esistenza come luogo in cui si è svolta la

concreta attività amministrativa e di direzione; ove tale prova non sia stata fornita, la notifica eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario è da ritenersi nulla. Ne deriva che gli avvisi di accertamento non sono stati validamente notificati alla società.

4. Per le annualità 2015 e 2016, l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 ha imposto che gli avvisi di accertamento siano stati notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Quindi non essendo stata raggiunta la prova di validi perfezionamenti notificatori entro i rispettivi termini (31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021), il Comune di Olbia deve ritenersi decaduto dal potere di accertamento per dette annualità.

5. Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto e, mentre sussistono dei giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese tra la società ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Olbia va condannato al rimborso delle spese del giudizio liquidate nella misura di 1.000 euro, oltre accessori.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara compensate le spese con l'Agenzia delle Entrate e condanna il Comune di Olbia al pagamento delle stesse nella misura di 1.000 euro.

Il sottoscritto Avv. Alberto Bindi attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art 25 bis del DLgs 546/1992 nonché di ogni altra disposizione di legge rilevante, che la presente copia è conforme all'originale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Firenze, 7/10/2025

Firmato digitalmente da Avv. Alberto Bindi